



Circolare n. 2/2012

Treviso, 02 aprile 2012

PROROGA DEL TERMINE DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI

Con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, è stato prorogato dal 31 marzo 2012 al **15 ottobre 2012** il termine di scadenza per la presentazione della comunicazione avente ad oggetto i beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti. Tale proroga è stata motivata dalle particolari difficoltà di attuazione e dalla assoluta novità di tale adempimento.

S rimane comunque in attesa di tempestivi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in special modo con riguardo all'applicabilità della nuova comunicazione alle società cooperative, in considerazione delle loro peculiarità.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA: NUOVI LIMITI A DECORRERE DAL 1° APRILE 2012

Con un Comunicato stampa del 13 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che le nuove regole sull'utilizzo dei crediti IVA, introdotte dall'articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali"), si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012, come sarà ufficialmente stabilito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate in fase di emanazione.

In particolare, il Comunicato stampa precisa che:

- fino al 31 marzo 2012 trovano applicazione le "vecchie" regole, con la conseguenza che i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza dover necessariamente attendere la preventiva presentazione della dichiarazione IVA o dell'istanza IVA da cui il credito emerge;
- dal 1° aprile 2012, invece, valgono le nuove regole, con la conseguenza che "la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza, da cui il credito emerge".

Questa regola vale sia per la compensazione del credito IVA annuale, sia per la compensazione del credito IVA relativo a periodi inferiori all'anno.

In sostanza, anche dall'esempio riportato nel Comunicato stampa dell'Agenzia, si desume che la decorrenza delle nuove regole è legata al momento di effettuazione della compensazione esposta nel modello F24 e non alla maturazione del credito IVA (prima o dopo il 31 marzo 2012): dunque, per le compensazioni operate fino al 31 marzo 2012, il limite di compensazione "libera" (ossia senza il vincolo della previa presentazione della dichiarazione/istanza IVA) rimane pari a 10.000 euro, mentre per le compensazioni operate dal 1° aprile 2012, detto limite si abbassa a 5.000 euro, con la conseguenza che eventuali compensazioni del credito IVA eccedenti tale importo potranno essere effettuate solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE E DELLE AZIONI

Ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92, si ricorda che alle cooperative è consentito rivalutare gratuitamente le quote o le azioni dei soci, nel limite massimo dell'indice annuo di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per l'anno 2011, l'indice ISTAT registrato è stato pari al 2,7% (fonte: Istat), che definisce la misura massima applicabile ai fini di cui sopra.

Con l'occasione, si rammenta che la rivalutazione va calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai soci comprendendo le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti.

La quota di utili destinata all'aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile della cooperativa e pertanto costituisce variazione in diminuzione ai fini IRES.

Solo al momento della restituzione ai **soci persone fisiche** delle quote di capitale sociale, le somme derivanti dalla rivalutazione vanno assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta nella misura pari al 20% (misura fissata dal D.L. 138/2011, per le rivalutazioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2012).

Tale ritenuta dovrà essere versata entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio di ogni anno per il trimestre solare precedente utilizzando il Mod. F24 e il codice tributo 1035.

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITÀ: NUOVA MODIFICA

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria B89 (G.U. 29 febbraio 2012, n. 50) che per il mese di **marzo 2012** prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il **6,50%**.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonchè la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **9,00% lordo (6,50% + 2,5 punti)**.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il **tasso minimo** è fissato **all'1,75%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **4,25%**.

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio +2,5%
Dal 01/01/2012 al 31/01/2012	2,00%	2,90%	6,50%	9,00%
Dal 01/02/2012 al 29/02/2012	1,75%	2,65%	6,50%	9,00%
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012	1,75%	2,65%	6,50%	9,00%

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE AL "5 PER MILLE" – ANNO 2012

Si comunica che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E del 20 marzo u.s., pubblicata sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), ha reso note le modalità e la tempistica per l'iscrizione agli elenchi del "5 per mille", come previsto dall'articolo 33, comma 11, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Dal 21 marzo si sono aperte le procedure per le iscrizioni, attraverso il software per la compilazione on line presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che devono avvenire **entro il 7 maggio p.v. Si evidenzia che devono comunque presentare la domanda anche coloro che erano già iscritti per gli anni precedenti.**

Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto sono le stesse di quelle stabilite per gli anni precedenti dal DPCM del 23/04/2010.

La tempistica per i prossimi adempimenti è la seguente:

- 07 maggio 2012 - Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato
- 14 maggio 2012 - Pubblicazione dell'elenco degli enti iscritti
- 20 maggio 2012 - Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco
- 25 maggio 2012 - Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al beneficio
- 30 giugno 2012 - Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive
- 31 dicembre 2012 - Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
- 31 marzo 2013 - Pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi

SINDACO UNICO NELLE COOPERATIVE?

Quanto disposto con art. 14, commi 13 e 14, della L. 183/2011, c.d. "Legge di stabilità 2012" e recentemente modificato con art. 35 del D.L. n. 5 2012, ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio ed è entrato in vigore il giorno successivo, consente alle società, indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato ed al sussistere di determinate condizioni, di nominare un Organo di controllo monocratico in luogo del tradizionale Collegio dei sindaci.

Con riguardo, nello specifico, alle società cooperative, si precisa che i suddetti interventi normativi non hanno riguardato, almeno sino a questo momento, l'art. 2543 c.c. che, in difetto di formale coordinamento con il nuovo comma 3° dell'art. 2397 c.c., ed il novellato art. 2477 c.c., dispone ancora - letteralmente - in merito alle condizioni di nomina di un Organo di controllo esclusivamente collegiale.

Diverse sono, a tutt'oggi, le posizioni della dottrina, divise tra chi dichiara l'impossibilità per le cooperative di nominare il Sindaco Unico e chi, invece, conferma l'applicabilità del mutato assetto normativo anche alle società cooperative. Il Servizio legale di Confcooperative, con recente circolare inserita nell'Intranet confederale, si era espresso positivamente a tal riguardo.

La questione sarà oggetto, certamente, di nuovi aggiornamenti, interpretazioni e precisazioni.

ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

**Art. 1 D.L. 06/12/2011, n. 201 (conv. da L. n. 214/2011)
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012**

PREMessa

Con l'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "Monti"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, è stato istituito un nuovo incentivo fiscale, denominato Aiuto alla Crescita Economica (ACE), introdotto stabilmente nel nostro ordinamento tributario. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, del D.L. 201/2011, è stato recentemente emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012 (pubblicato in G.U. 19 marzo 2012, n. 66), con il quale sono state dettate le disposizioni attuative e specifiche disposizioni antielusive in merito al nuovo beneficio.

Inoltre, il procedimento di quantificazione del beneficio è delineato anche nelle Istruzioni al modello UNICO SC 2012, che dedica al calcolo dell'agevolazione il prospetto RS (rigo RS113). Purtroppo, nonostante l'emissione del Decreto attuativo, permangono numerose incertezze con riguardo al meccanismo applicativo dell'ACE, come viene evidenziato nel prosieguo. Pertanto, stante anche l'imminente scadenza per la determinazione delle imposte, sarebbero auspicabili esaustivi e rapidi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

FINALITÀ

L'ACE è stata introdotta dal legislatore con la finalità di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione delle imposte sui redditi, nonché con la finalità per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanzianno con debito ed imprese che si finanzianno con capitale proprio, e, in ultimo, con lo scopo di favorire la patrimonializzazione delle imprese.

DECORRENZA

Le disposizioni in merito al nuovo incentivo fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011; quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, già dai bilanci relativi al 2011 è possibile usufruire del beneficio ACE.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti interessati dal nuovo incentivo sono, tra i soggetti IRES, le società e gli enti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR, ossia le società di capitali (comprese le **società cooperative**), gli enti commerciali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società ed enti commerciali non residenti, e, tra i soggetti IRPEF, le società di persone e le imprese individuali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 14/03/2012, il beneficio ACE non si applica alle società:

- a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del D.Lgs. 270/1999;
- d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR (tonnage tax).

AMBITO OGGETTIVO

Il nuovo beneficio fiscale ACE trova applicazione ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF).

NATURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione ACE si concretizza nella deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, definito anche "**rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**".

Come precisato dal D.M. 14/03/2012, se il periodo di imposta del soggetto IRES è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale che sarà individuata annualmente con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

In via transitoria, per il primo triennio di applicazione dell'incentivo, individuato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e nei due successivi, la suddetta aliquota percentuale è fissata al **3 per cento**.

BASE DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE LA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE PROPRIO

La base di riferimento per determinare la variazione in aumento del capitale proprio (alla quale applicare la percentuale sopra detta) viene individuata nel capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il quale è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE PROPRIO

Rispetto alla formulazione dell'art. 1 del D.L. 201/2011 - che, essendo piuttosto sommaria, aveva prodotto innumerevoli dubbi interpretativi - il D.M. 14/03/2012 (pur lasciando ancora molte incertezze in materia) ha apportato alcuni chiarimenti in merito al criterio di quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, precisando che la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, è costituita dalla somma algebrica, se positiva, degli elementi positivi e negativi di seguito elencati:

➤ ***elementi positivi della variazione del capitale proprio:***

▪ **incrementi del patrimonio netto:**

a) conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti.

Si considera conferimento in denaro anche la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Al riguardo, viene puntualizzato che i conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano solo se tale delibera è stata assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l'art. 1, co. 6, D.L. 201/2011 stabilisce che si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

Stante il disposto normativo, che attribuisce rilievo ai soli "conferimenti in denaro", sono da ritenersi esclusi dal computo i conferimenti in natura.

Inoltre, dato il termine "conferimento" utilizzato dal legislatore, parrebbe ammessa qualsiasi forma di conferimento di denaro, purché si tratti di versamenti che possano essere imputati a capitale sociale (permettendo in tal modo l'acquisizione della qualità di socio o partecipante), ovvero allocati a riserve di capitale aventi un generico ovvero specifico vincolo di destinazione, quali:

- aumenti di capitale sociale,
- versamenti in conto aumento di capitale,
- versamenti in conto futuro aumento di capitale,
- versamenti in conto capitale,
- versamenti a copertura perdite.
- versamento di sovrapprezzo azioni o quote,
- conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili,
- rinunce a crediti da parte dei soci.

Di conseguenza, qualora questa interpretazione venisse confermata dall'Agenzia delle Entrate, non dovrebbero rilevare ai fini ACE gli apporti che non attribuiscono la qualità di socio, come gli apporti di capitale dell'associato in partecipazione, oppure come gli apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari non imputati a capitale sociale bensì a riserve di capitale "individuali" e che non attribuiscono la qualità di socio.

Per quanto attiene alle rinunce a crediti da parte dei soci, si osserva che ai fini ACE rileva solo la rinuncia da parte dei soci ai crediti da finanziamento: dunque, ove un socio sia titolare di un credito derivante da attività commerciale, è opportuno che prima lo incassi e poi esegua un versamento a fondo perduto tramite bonifico con specifica causale.

b) utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

A tal fine, l'art. 5, comma 5, del Decreto dispone che "si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite".

Viene altresì precisato che nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il decreto è intervenuto a fugare i dubbi in merito al concetto di "*riserve di utili non disponibili*", ingenerati dall'art. 1 del D.L. 201/2011, chiarendo che le riserve non disponibili sono sostanzialmente quelle appartenenti a due categorie:

- le riserve di utili indisponibili in senso assoluto, ossia le riserve che non possono essere né distribuite ai soci, né utilizzate ad aumento gratuito del capitale sociale, né utilizzate a copertura perdite (come ad esempio, la riserva per azioni proprie in portafoglio);
- le riserve derivanti da utili non effettivamente realizzati, bensì derivanti da operazioni valutative (come ad esempio, le riserve da utili netti su cambi, le riserve da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, le riserve da deroghe ex art. 2423, co. 4, C.C.).

Stante ciò, si evidenzia che gli utili accantonati alle riserve indivisibili delle società cooperative rilevano positivamente ai fini del calcolo del beneficio ACE quali incrementi del patrimonio netto.

Infatti, poiché le riserve indivisibili delle società cooperative sono definite dall'art. 2545-ter C.C. come riserve che, per disposizione di legge o dello statuto, non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento (ossia come riserve non utilizzabili né per distribuzione ai soci, né per aumento del capitale sociale), e considerato che tali riserve sono però utilizzabili a copertura delle perdite d'esercizio (a norma dell'art. 2545-ter, co. 2, C.C. e dell'art. 3, Legge n. 28/1999), esse sono inquadrabili come riserve indisponibili in senso relativo (e non in senso assoluto), con la conseguenza che gli utili ad esse destinati rappresentano elementi positivi della base ACE.

Similmente, essendo anche la **riserva legale** una riserva di utili indisponibile in senso relativo, in quanto non utilizzabile per distribuzione ai soci, o per aumento del capitale sociale, ma utilizzabile a copertura delle perdite d'esercizio, anche gli utili ad essa accantonati rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio.

Ciò premesso, sembra tuttavia importante fare riferimento al Principio Contabile OIC 28 ("Il patrimonio netto"), ai fini della corretta individuazione e classificazione delle riserve di capitale e delle riserve di utili.

➤ **elementi negativi della variazione del capitale proprio:**

▪ **decrementi del patrimonio netto:**

a) riduzioni del patrimonio netto, con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti.

Stante il dettato normativo, le riduzioni del patrimonio netto per effetto di perdite dovrebbero essere ininfluenti ai fini del calcolo del beneficio (ossia, non dovrebbero essere incluse tra i

decrementi del patrimonio netto), dato che, in tal caso, non si configura un'ipotesi di attribuzione ai soci.

Si ritiene che anche per ciò che concerne la casistica afferente al concetto di riduzione del patrimonio netto, sia opportuno rifarsi alle prescrizioni contenute nel Principio Contabile OIC 28.

▪ **altri decrementi (stabiliti per finalità antielusiva):**

b) nei confronti di soggetti IRES (comprese le società cooperative) ed IRPEF che possono beneficiare dell'ACE, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi come soggetti controllanti in base all'articolo 2359 del codice civile, di altri soggetti IRES (comprese le società cooperative) ed IRPEF che possono beneficiare dell'ACE, ovvero che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, trovano applicazione anche i seguenti decrementi della variazione del capitale, derivanti dalle disposizioni antielusive previste dall'art. 10 del D.M. 14/03/2012, finalizzati a "neutralizzare" determinati importi altrimenti rientranti nella base ACE:

- 1) riduzione di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 2) riduzione di un importo pari ai corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al precedente punto 1);
- 3) riduzione di un importo pari ai corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti di cui al precedente punto 1).

Obiettivo delle sopra elencate fattispecie antielusive è quello di evitare le capitalizzazioni/patrimonializzazioni "a cascata" (cioè, all'interno dello stesso gruppo di società, tra controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo), ossia è quello di evitare che a fronte di un unico conferimento di denaro si determini una moltiplicazione del beneficio ACE in capo a tutti i soggetti del gruppo, attraverso successivi conferimenti a "catena".

- 4) riduzione di un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 5) riduzione di un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, domiciliati in Paesi "Black list".

Lo scopo dell'introduzione di queste fattispecie antielusive è probabilmente da individuarsi nella necessità di sterilizzare conferimenti di denaro provenienti da soggetti non residenti, perché tale operazione potrebbe nascondere evasioni fiscali e potrebbe essere suscettibile di sfuggire all'ambito di controllo dell'Amministrazione Finanziaria italiana.

- 6) riduzione di un importo pari all'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 1), rispetto ai crediti di finanziamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Ciò significa che occorre assumere come riferimento il valore dei crediti per finanziamenti infragruppo dell'esercizio 2010 e confrontarlo con il dato omologo risultante alla data di chiusura di ogni esercizio successivo: l'eventuale incremento costituirà, infatti, un decremento della variazione in aumento del bonus ACE di quell'anno.

La ratio della previsione di questa fattispecie antielusiva consiste nell'evitare che il ricorso a crediti finanziari infragruppo nasconda in realtà il proposito di trasformare nel tempo detti crediti in poste di patrimonio netto rilevanti ai fini ACE, mediante la rinuncia dei soci al rimborso dei crediti stessi.

RILEVANZA TEMPORALE

Come statuito dall'art. 5, co. 4, del D.M. 14/03/2012, i sopra elencati elementi positivi e negativi della variazione del capitale proprio, ai fini del calcolo dell'ACE rilevano temporalmente secondo le seguenti regole:

- gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, ossia, secondo il criterio *pro-rata temporis*, rilevano dal momento in cui sono materialmente eseguiti, e non dalla data della sottoscrizione formale dell'atto;
- gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti rilevano dalla data dell'atto di rinuncia, secondo il criterio *pro-rata temporis* (probabilmente richiedendosi una forma dell'atto che consenta l'attestazione di una data certa);
- gli incrementi derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione, anch'essi secondo il criterio *pro-rata temporis*;
- gli incrementi derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate;
- i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

PECULIARITÀ DELL'ACE: RIPETIBILITÀ, RIPORTABILITÀ, LIMITI DI UTILIZZO

Il nuovo incentivo ACE presenta alcune particolarità rispetto ad altri benefici fiscali, peraltro in parte simili a quelle che caratterizzavano l'agevolazione DIT, prevista dall'abrogato D.Lgs. n. 466/1997:

- ❖ **ripetibilità nel tempo:** la determinazione del beneficio ACE può essere replicata anche negli esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2011 (confermata o addirittura incrementata rispetto all'originaria quantificazione), in quanto essa è misurata da una variazione in aumento del capitale proprio rispetto ad una base di riferimento, salvo che sopravvengano riduzioni del patrimonio netto, ovvero riduzioni derivanti dalle disposizioni antielusive, che ovviamente diminuiranno la variazione positiva del capitale proprio;
- ❖ **riportabilità ai periodi di imposta successivi:** l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. In sostanza, la parte dell'ACE che eccede il reddito complessivo netto dichiarato non viene definitivamente persa, bensì, al contrario, viene mantenuta e può essere utilizzata negli esercizi successivi, portandola ad aumento dell'importo ACE deducibile dal reddito relativo agli esercizi successivi;
- ❖ **limiti di ambito oggettivo:** il beneficio fiscale ACE si applica esclusivamente ai fini delle imposte dei redditi (IRES ed IRPEF), e non ai fini IRAP;
- ❖ **limiti di determinazione:** in ciascun esercizio, la base ACE "netta" non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio d'esercizio.

Dunque, se il patrimonio netto assume valore negativo oppure pari a zero (ad esempio, per effetto di perdite d'esercizio), non sarà possibile fruire del beneficio ACE, ancorché sussista una variazione in aumento del capitale proprio.

Al riguardo, si evidenzia un'incongruenza tra le Istruzioni al modello UNICO 2012 – Quadro RS – Rigo RS113 e l'art. 11 del D.M. 14/03/2012 (emanato successivamente alle predette Istruzioni): invero, mentre nelle Istruzioni all'UNICO 2012 viene stabilito che il limite del patrimonio netto è dato dal "*patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso*", il citato art. 11 individua il limite nel "*patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie*".

Anche sull'esatta individuazione del valore-soglia del patrimonio netto, si attende pertanto una soluzione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.